

Procedura di Internal Dealing

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DI ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, NEGOZIATI SUL SEGMENTO PROFESSIONALE DEL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN, SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 28 MAGGIO 2026

ABC Company S.p.A.
Società Benefit

Sede legale: via G.B. Pirelli 30– 20124 Milano | C.F. e P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale € 7.608.702.68i.v.

Tel: +39 02 49785144 | E-mail: info@abccompany.it | PEC: info@pec.abccompany.it

www.abccompany.it

1. FINALITÀ

1.1 Il presente documento contiene la procedura (" **Procedura**" o "**Procedura di Internal Dealing**") volta a disciplinare gli obblighi di informazione e le limitazioni, le modalità e i tempi di comunicazione inerenti le operazioni (le "**Operazioni**") di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni di ABC Company S.p.A. Società Benefit (la "**Società**") negoziate sul Segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan ("**EGM PRO**"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (gli "**Strumenti Finanziari**") e strumenti derivati o altri strumenti finanziari a esse collegate (gli "**Strumenti Finanziari Collegati**") della Società, compiute dai soggetti c.d. "rilevanti" e dalle persone ad essi strettamente legate, come definiti al successivo Paragrafo 2, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 n. 596, come successivamente modificato ("**MAR**") e, in particolare, del relativo Art. 19, del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 del 17 dicembre 2015 (il "**Regolamento 522**"), del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016 (il "**Regolamento 523**") nonché della normativa applicabile pro tempore vigente (ivi incluse le indicazioni operative fornite dalla Consob e/o da ESMA al riguardo). (congiuntamente, la "**Normativa Internal Dealing**").

1.2 Per "**Strumenti Finanziari Collegati**" si intendono gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- (i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- (ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- (iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- (iv) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- (v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

1.3 Ai fini del presente documento sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 50.000 nell'arco di un anno solare, tenuto conto che, una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 50.000 nell'arco di un anno solare, devono essere comunicate tutte le operazioni successive compiute nel medesimo periodo e fermo restando che per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari sottostanti. Il suddetto importo è calcolato sommando tutte le operazioni menzionate al paragrafo 1 dell'articolo 19 del MAR senza compensazione.

1.4 Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti, la Società è tenuta a dare informazione ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi mediante sottoscrizione da parte degli stessi della dichiarazione di cui all'Allegato 2 al presente documento.

1.5 L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura di Internal Dealing non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

1.6 Per Operazioni si intendono tutte le operazioni condotte in proprio o per loro conto da parte dei Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) concernenti gli Strumenti Finanziari e gli Strumenti Finanziari Collegati. **Le Operazioni che devono essere comunicate includono:**

- a. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d. le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- m. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- n. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- o. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una Persona che

Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo o una Persona Strettamente Legata;

- p. l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q. la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo (come di seguito definita) o di una Persona Strettamente Legata (come di seguito definita);
- r. operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo o una Persona Strettamente Legata;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera (a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di Strumenti Finanziari e Strumenti Finanziari Collegati, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli Strumenti Finanziari e degli Strumenti Finanziari Collegati in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

2. SOGGETTI RILEVANTI

2.1 Ai sensi dell'Art. 3 del MAR sono definiti soggetti rilevanti della Società¹ (i "**Soggetti Rilevanti**"):

- (i) ogni **Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo** della Società (anche laddove si tratti di un amministratore di fatto), per tali intendendosi una persona, all'interno della Società che sia: a) un amministratore o un sindaco della Società; o b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

¹ La Società predisporre un elenco dei Soggetti Rilevanti (l'"Elenco dei Soggetti Rilevanti") che sarà tempestivamente aggiornato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato con l'assistenza del Soggetto Preposto (come *infra* definito).

- (ii) ogni **Persona Strettamente Legata** a una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo della Società, per tali intendendosi: a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa italiana applicabile in materia (unioni civili); b) un figlio a carico ai sensi della normativa italiana applicabile in materia; c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

2.2 Ai fini di quanto indicato ai precedenti punti 2.1(i) e 2.1(ii), si precisa che per informazioni privilegiate ai sensi dell'Art. 7 del MAR, si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, l'emittente o una delle sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziario o sui prezzi di Strumenti Finanziari Collegati.

3. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI

3.1 I Soggetti Rilevanti comunicano a CONSOB le Operazioni compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate **entro e non oltre tre giorni di mercato aperto** (per tali intendendosi i giorni in cui è aperto il mercato EGM PRO) dalla data dell'operazione.

3.2 Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, tramite l'utilizzo del modello contenuto nel Regolamento 523 e allegato alla presente Procedura come Allegato A.

4. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETÀ

4.1 Con riferimento alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente articolo 3.1, la Società diffonde ai sensi del successivo articolo 5 le informazioni in esse contenute ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e, comunque, **entro e non oltre 3 giorni lavorativi** dall'effettuazione dell'Operazione rilevante.

4.2 Ove richiesto dai Soggetti Rilevanti, previa sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1, la Società può inoltre effettuare le comunicazioni dovute a CONSOB da parte di tali soggetti ai sensi dei precedenti articoli 3.1 e 3.2, secondo le modalità ed i termini ivi indicati, purché le relative comunicazioni alla Società siano inviate da parte dei Soggetti Rilevanti, **entro due giorni lavorativi a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione**;

5. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

5.1 I Soggetti Rilevanti comunicano alla Società entro due giorni lavorativi le Operazioni effettuate dagli stessi mediante invio di un messaggio di posta elettronica al soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle stesse (il "**Soggetto Preposto**"), così come individuato ai sensi del successivo articolo 7. La comunicazione deve contenere tutte le informazioni previste dall'Allegato A. L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare a tali fini è il seguente: info@abccompany.it.

5.2 Le comunicazioni dovute a CONSOB e al pubblico:

- (a) direttamente dai Soggetti Rilevanti a CONSOB, sono inviate secondo le modalità previste dalla normativa applicabile pro tempore vigente tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consob@pec.consob.it o, qualora il Soggetto Rilevante non abbia l'obbligo della PEC, via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, predisposte secondo lo schema contenuto nel Regolamento 523 e riportato nell'Allegato A. È necessario specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR *Internal Dealing*";
- (b) dalla Società: (i) **ove incaricata** dai Soggetti Rilevanti di trasmettere le comunicazioni per loro conto, tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consob@pec.consob.it; e (ii) **in tutti i casi**, mediante l'invio di un avviso tramite SDIR e mediante pubblicazione del menzionato schema e della comunicazione sul proprio sito Internet in un'apposita sezione denominata "*Internal Dealing*", accessibile nella sezione *Investor Relations* entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione;
6. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE ("*CLOSE PERIOD*")

Al fine di prevenire ipotesi pregiudizievoli sia per la Società che per il Soggetto Rilevante, è fatto divieto alle *sole* **Persone che Svolgono Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo** di compiere - direttamente o per interposta persona - Operazioni sugli Strumenti Finanziari e sugli Strumenti Finanziari Collegati nei **30 giorni di calendario (c.d. *Close Period*)** precedenti la pubblicazione del bilancio annuale (intendendosi per tale il progetto di bilancio annuale, se reso pubblico autonomamente rispetto al bilancio annuale) o di relazioni semestrali che la Società è tenuta a rendere pubblici. Si precisa che il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° giorno del *Close Period*.

Fatti salvi gli articoli 14 e 15 del MAR, la Società può consentire a una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso del *Close Period*: a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni; o b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Inoltre, fatti salvi gli articoli 14 e 15 del MAR, la Società può consentire a Persone che Svolgono Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso del *Close Period* in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dalla Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

Qualora si verificano tali circostanze, prima di qualsiasi negoziazione durante il *Close Period* una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente gli Strumenti Finanziari o gli Strumenti Finanziari Collegati durante un *Close Period*. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'Operazione considerata e una spiegazione del

motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziari o degli Strumenti Finanziari Collegati è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Nel decidere se autorizzare le Operazioni durante un *Close Period*, la Società effettua una valutazione caso per caso della predetta richiesta scritta e ha il diritto di autorizzare l'Operazione soltanto qualora le circostanze di tali Operazioni possano essere considerate eccezionali.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella predetta richiesta scritta sono eccezionali, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo: a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del *Close Period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non compiendo l'Operazione.

La Società ha il diritto di autorizzare la Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un *Close Period* in talune circostanze ai sensi dell'articolo 19 del MAR e degli articoli 7 e 8 del Regolamento 522, come successivamente modificati e integrati.

Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate. In tal caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo:

- (a) il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione, con preavviso telefonico seguito da messaggio via e-mail, a ciascun Soggetto Rilevante dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi;
- (b) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (a) alle Persone Strettamente Legate sarà effettuata a cura di ciascuna Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo interessato.

7. SOGGETTO PREPOSTO

7.1 L'Investor Relator Manager svolge le funzioni di Soggetto Preposto, avvalendosi eventualmente della collaborazione di personale della Società appositamente individuato ed incaricato. Il Soggetto Preposto, i collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi della presente Procedura di Internal Dealing fino alla loro diffusione sul mercato.

7.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- (a) informativa per iscritto ai Soggetti Rilevanti (mediante invio in duplice copia della presente Procedura) della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi, ivi incluso l'obbligo, in capo a ciascuna Persona che Svolge Funzioni di

Amministrazione, di Direzione o di Controllo di fornire adeguata informativa alle Persone a loro Strettamente Legate degli obblighi a loro carico²;

- (b) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing;
- (c) gestione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende anche lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio - anche elettronico - della documentazione ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura di Internal Dealing; e
- (d) pubblicazioni delle informazioni secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa.

7.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura di Internal Dealing. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura di Internal Dealing.

7.4 Il Soggetto Rilevante è tenuto altresì a restituire tempestivamente al Soggetto Preposto una copia della comunicazione ricevuta ai sensi del paragrafo 7.2. lett. a), sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione medesima, della presente Procedura di Internal Dealing e dei relativi Allegati, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica di cui al paragrafo 5.1 lett. b).

7.5 Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le modifiche e/o integrazioni alla presente Procedura di Internal Dealing che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero a modifiche organizzative della Società dovranno essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato. Le eventuali modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

9. EFFICACIA E SANZIONI

9.1 Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 maggio ottobre 2026.

9.2 In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari descritte nella presente Procedura di Internal Dealing sono applicabili nei confronti dei Soggetti Rilevanti e di società, enti o assicurazioni tenuti ad effettuare le comunicazioni previste, le sanzioni previste dall'art. 193 del TUF³ e dalla normativa applicabile.

² Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a (i) restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura; (ii) ottemperare alle disposizioni in essa contenute; (iii) rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

³ Art. 193 del TUF: "*1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti della società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115 e 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:*

9.3 Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del TUF e artt. 8, 10, 14 e 15 del MAR) e amministrativa (artt. 187-bis, 187-ter e 187-quater del TUF) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (artt. 8 e 12 del MAR, 187-quinquies del TUF e 25-sexies del D. Lgs. 231/01).

9.4 L'applicazione delle predette sanzioni da parte delle autorità preposte non pregiudica per la Società la possibilità di rivalersi per ogni conseguenza pregiudizievole nei confronti dei Soggetti Rilevanti.

9.5 Ferme le sanzioni eventualmente disposte dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni previste nella presente Procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalla normativa applicabile.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 La Società non è responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa posti a carico dei Soggetti Rilevanti qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti in violazione delle disposizioni poste a loro carico dalla presente Procedura o dalla Legge. La presente Procedura entra in vigore dal 5 giugno 2026 e potrà essere aggiornata ed integrata tenendo conto dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verrà a maturare in materia.

-
- (a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- (b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- (c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila e euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:

- (a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- (b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- (c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

ALLEGATO 1

MODULO DI RICHIESTA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
PREVISTI DALLA PROCEDURA DI INTERNAL DEALING DA PARTE DELLA SOCIETÀ

[luogo], [data]

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, residente in
_____, Via _____ nella propria qualità
di _____.

RICHIEDE

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 19 del Regolamento dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 n. 596, come successivamente modificato, nonché dalla Procedura di Internal Dealing, venga posto in essere da ABC Company S.p.A. Società Benefit per suo conto.

A tale fine, si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura di Internal Dealing, le Operazioni oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne ABC Company S.p.A. Società Benefit da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing.

(Firma)

ALLEGATO 2

Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al documento predisposto ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 n. 596, come successivamente modificato ("**MAR**"), ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il sottoscritto, nato a _____, residente in _____, Via _____, nella propria qualità di _____, preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti / delle Persone Strettamente Legate e di essere destinatario degli obblighi di comunicazione di cui al documento predisposto ai sensi del MAR (la "**Procedura Internal Dealing**"), dichiara e attesta di aver ricevuto copia del citato documento, di averne compiuta conoscenza e di accettarne i contenuti.

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/2016, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti in applicazione delle disposizioni della Procedura Internal Dealing.

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	

<p>a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento</p> <p>Codice di identificazione</p>	<p>[— Indicare la natura dello strumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. <p>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>				
<p>b) Natura dell'operazione</p>	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>				
<p>c) Prezzo/i e volume/i</p>	<table border="1" data-bbox="571 1236 1390 1384"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 1236 963 1308">Prezzo/i</th> <th data-bbox="970 1236 1390 1308">Volumi/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 1317 963 1384"></td> <td data-bbox="970 1317 1390 1384"></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo/i	Volumi/i		
Prezzo/i	Volumi/i				

<p>d) Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> — Volume aggregato — Prezzo 	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> — <i>sono della stessa natura;</i> — <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i> — <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> — <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
<p>e) Data dell'operazione</p>	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
<p>f) Luogo dell'operazione</p>	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MIFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla</i></p>

		<p><i>segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>
--	--	---

[\(1\)](#) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).